



NUOVA SPERANZA PER LA VITA
Associazione di Promozione Sociale
Aderente al Coordinamento
Provinciale Anteas



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA PER LA VITA APS DI SOSSANO (VI)
PER L' APPROVAZIONE DELLO STATUTO
(in ottemperanza al D. Lgs. 117/2017)**

Sossano (VI) 12 Luglio 2019.

In data 12 Luglio 2019 alle ore 20.30, si è riunita, in seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione NUOVA SPERANZA PER LA VITA APS di Sossano (VI). Tale assemblea, che si svolge presso Villa Gazzetta in via Roma 69, Sossano (VI), è stata convocata, come da avviso inviato ai soci e/o affisso in bacheca nella sede dell'Associazione in data 28 Giugno 2019, per discutere il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione dello statuto dell'Associazione redatto a norma delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).

Presiede la riunione il Presidente dell'Associazione NUOVA SPERANZA PER LA VITA APS il signor Osvaldo Girardi il quale incarica a verbalizzare sull'andamento dei lavori il signor Paola Bettini.

Il Presidente, una volta fatto l'appello dei soci ravvisa che, in seconda convocazione, sono presenti N°24 soci iscritti, **dichiara quindi valida l'assemblea per discutere e votare il punto all'ODG in ottemperanza ai termini previsti dall'articolo 101 comma 2 D. Lgs. 117/2017.** Proprio tale norma prevede che l'assemblea si possa svolgere con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria.

Il Presidente dà puntuale lettura del testo del nuovo Statuto ai soci ed alla fine apre la discussione nel merito.

Dopo ampia e dettagliata discussione nel merito il Presidente propone di passare alla votazione per l'approvazione del punto in discussione all'ODG.

Su proposta del Presidente, approvata all'unanimità dai soci presenti, viene deciso di votare con voto palese per alzata di mano l'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione.

Lo Statuto dell'Associazione, a norma delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017), viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei soci.

Copia dello Statuto approvato viene allegato al presente verbale. L'Assemblea dei Soci decide unanimemente di dare incarico al Presidente ad effettuare il deposito all'Agenzia delle Entrate dello statuto appena approvato per la sua registrazione entro i termini di legge previsti.

Non essendoci nessun altro argomento di cui discutere l'assemblea viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 21.30.

Dopo che il Presidente ha letto a tutti i presenti il presente verbale dei lavori dell'Assemblea lo stesso viene approvato seduta stante dai soci presenti.

Letto spttoscritto e confermato, Sossano (VI) 12 Luglio 2019.



NUOVA SPERANZA PER LA VITA
Associazione di Promozione Sociale
Aderente al Coordinamento
Provinciale Anteas

Il Presidente dell'Associazione "NUOVA SPERANZA PER LA VITA" APS
Signor Osvaldo Girardi

Il Verbalizzante
Signor Paola Bettini

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO di VICENZA

Reg.to II 2-11-2019
al N° 2880 Priv. Serie 2°

L'AGGENTE (1)

Vincenzo La Torre

Prodotto al Registro del Tribunale di Vicenza



ASSOCIAZIONE NUOVA SPERANZA PER LA VITA APS

STATUTO

PREMESSA NUOVA SPERANZA PER LA VITA APS VIA COLLOREDO,N.3 36040 SOSSANO VICENZA

- 
1. Nuova speranza per la Vita APS, è un Ente di Terzo Settore, Associazione di Promozione Sociale, costituita nel rispetto del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e in particolare della normativa in materia di associazioni di promozione sociale.
 2. La sua attività si ispira ai principi della Costituzione Italiana ed è posta in essere a norma della legge 106 del 6 giugno 2016, del DLGS n.117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. "Codice del Terzo Settore", in particolare del Titolo V, Capo II "delle associazioni di promozione sociale", delle norme del presente Statuto, della Legge Regionale 30 agosto 1993 n. 40 e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.
 3. Nuova Speranza per la Vita APS, pur operando in piena autonomia e responsabilità sotto il profilo giuridico e patrimoniale, è socia affiliata dell'ANTEAS – Associazione Nazionale Tutte le Età Attive per la Solidarietà, di cui adotta la tessera associativa nazionale quale propria tessera sociale e condivide pienamente - ed espressamente accetta - il relativo Statuto ed il Regolamento Nazionale, gli scopi, le finalità ed il relativo processo di governance, anche ai sensi delle particolari norme in materia del Codice del Terzo Settore e in particolare a quanto previsto dall'articolo 41. Parimenti è Socia affiliata del relativo livello regionale dell'ANTEAS e di quello provinciale, se presente.
 4. Nuova Speranza per la Vita APS, pertanto - nel rispetto ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari dell'ANTEAS - è riconosciuta quale livello di articolazione locale della medesima ANTEAS, acquisendo il diritto di qualificarsi come "Sede ANTEAS del Comune di Sossano VI" e di rappresentarla nell'ambito dello stesso territorio.
 5. In relazione all'utilizzo del nome, loghi e marchi dell'ANTEAS, Nuova Speranza per la Vita APS accetta le apposite norme emanate dai competenti Organi della Associazione nazionale.
 6. Nuova Speranza per la Vita APS è un'associazione non riconosciuta e ha sede legale nel Comune di Sossano (VI) in via Colloredo n.3 Sossano (VI). Il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Sossano non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 1 - VALORI E FINALITA' SOCIALI

1. Nuova Speranza per la Vita APS è una libera associazione democratica, indipendente, apartitica e aconfessionale; non persegue fini di lucro e ha durata illimitata. In essa vige il principio di libera eleggibilità degli Organi, in condizione di uguaglianza e pari opportunità.

2. Nuova Speranza per la Vita APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e ha come oggetto lo sviluppo della persona attraverso la promozione delle forme aggregative di tutte le età attive valorizzandone la soggettività e il ruolo nella società.
3. Nuova Speranza per la Vita APS si propone, inoltre, di:
 - realizzare e gestire case di accoglienza diurne e residenziali in collaborazione con enti pubblici e privati dedicate a persone in marginalità derivate da svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare;
 - promuovere una organizzazione economica e sociale che garantisca a tutti i cittadini, a prescindere dalla loro età e condizione personale e professionale, lo sviluppo della propria personalità e la tutela della salute e della previdenza;
 - approfondire e diffondere i valori della solidarietà, della integrazione e della giustizia sociale contro la povertà, l'esclusione e la solitudine;
 - promuovere servizi infermieristici a favore della tutela della salute;
 - promuovere il trasporto sociale;
 - promuovere le relazioni intergenerazionali;
 - sviluppare l'integrale attuazione dei diritti costituzionali, concernenti l'uguaglianza di dignità, le pari opportunità e la lotta contro ogni forma di discriminazione;
 - diffondere e promuovere una cultura della legalità, basata sui principi della Costituzione, per la lotta contro le mafie e ogni forma di criminalità;
 - promuovere e proteggere i diritti dei minori, degli anziani, dei disabili, dei rifugiati, degli immigrati, degli infermi, degli indigenti e in generale dei soggetti più deboli – secondo i principi della Costituzione Italiana e delle Convenzioni ONU;
 - promuovere la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della storia anche locale, il recupero della memoria e dell'arte dei vecchi mestieri e del patrimonio storico, artistico, culturale e del paesaggio, così come definiti dal Codice dei Beni Culturali;
 - promuovere la conoscenza, la salvaguardia, la protezione e il miglioramento delle condizioni della natura, dell'ambiente, degli habitat e delle specie animali e vegetali;
 - sviluppare la pratica sportiva e il turismo sociale, responsabile e sostenibile come validi veicoli per l'approfondimento della reciproca conoscenza, della solidarietà e per l'affermazione dei valori per la convivenza civile tra i popoli;
 - la formazione e l'aggiornamento sia professionale che culturale.

ARTICOLO 2 - ATTIVITA' SOCIALI

- 1) Al fine di conseguire le proprie finalità sociali, Nuova Speranza per la Vita APS esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore. In particolare svolge le seguenti attività in favore dei propri soci, e dei loro associati e familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente, anche indirettamente, dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a) Svolgere interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lett. a), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore); in particolare:
 - operare per valorizzare le persone e le famiglie come nuclei fondamentali della società,

- assistenza ai soggetti in stato di disagio, sia fisico che psicologico, per assisterli nei momenti di difficoltà,
 - collaborare ai processi di educazione e prevenzione, volte al reinserimento sociale della persona, anche attraverso la tutela dei diritti civili nei confronti dei soggetti svantaggiati,
 - assistere le persone non autosufficienti nel soddisfacimento dei loro bisogni sanitari, attraverso servizi complementari ai servizi sanitari e sociali,
 - accompagnamento delle persone in difficoltà nei luoghi ove possono ricevere cure mediche o visite specialistiche, trasporti sociali,
 - provvedere ad assicurare momenti di compagnia a persone sole,
 - operare per un servizio infermieristico a favore della tutela della salute,
 - operare per garantire piena attuazione dei principi di uguaglianza, di pari dignità sociale dei cittadini e di completo sviluppo della persona,
 - valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica della solidarietà fra i popoli, attuazione del principio di solidarietà per affermare i diritti di tutti i residenti, anche immigrati per superare gli squilibri economici sociali e territoriali,
 - operare per garantire della piena attuazione dei diritti di cittadinanza e realizzazione delle pari opportunità fra donne e uomini,
 - operare per la realizzazione di un sistema integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute,
 - operare per il superamento di tutte le forme del disagio sociale,
 - operare per l'affermazione del diritto alla cultura, alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente,
 - operare per la somministrazione di bevande e alimenti ai soci,
 - operare per lo sviluppo della pratica sportiva e del turismo sociale,
 - operare per ogni altro intervento di sostegno a situazioni di bisogno, compatibile con le competenze dei volontari disponibili.;
- b) Organizzare attività di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (**lett. d), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare interventi volti alla promozione e alla tutela dei corretti stili di vita, affermazione al diritto alla cultura e alle scelte educative, allo studio e alla formazione permanente;
- c) Organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale di cui al presente articolo (**lett. i), co. 1, art. 5 del Codice del Terzo Settore**); in particolare promozione e tutela della storia culturale locale così come definita dal codice dei beni culturali;

- d) Organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. a), co. 1, art. 5 del D. Lgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore); in particolare operare per la promozione dei soggiorni climatici, viaggi culturali proponendo forme aggregative contro l'isolamento sociale;

Nuova Speranza per la Vita APS può anche svolgere attività di:

- a. Formulazione, organizzazione, realizzazione e promozione di iniziative, attività, progetti e programmi, in proprio o con la collaborazione di altri Enti, Associazioni, Fondazioni e Organizzazioni, dell'Unione Europea, degli Stati, degli Enti Locali, delle Università, degli Istituti di Istruzione di ogni ordine e grado, e di altri organismi, pubblici e privati, italiani, comunitari ed esteri;
 - b. Collaborazione, anche in forma di convenzione, con Enti e Istituzioni pubbliche e private;
 - c. Stipula di contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
 - d. Collaborazione con altri organismi che prevedono nel proprio Statuto attività a favore dello sviluppo sociale, civile e culturale per conseguire fini comuni.
2. Nuova Speranza per la Vita APS può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale con i criteri, le modalità e nei limiti stabiliti dalla Legge, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Il carattere secondario e strumentale di tali attività deve essere documentato nel bilancio o rendiconto o nella relazione di missione.
3. Nuova Speranza per la Vita APS può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e lavoratori, nel rispetto del disposto legislativo.
4. Nuova Speranza per la Vita APS può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'articolo 36 del D.Lgs 117/2017.
5. Il socio volontario svolge la propria attività in favore delle persone, della comunità e del bene comune, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
6. I soci volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 117/2017 e sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'articolo 18 del D.Lgs 117/2017.

ARTICOLO 3 – SOCI

1. Tutte le persone fisiche possono associarsi all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS, acquisendo anche la qualifica di Soci Ordinari ANTEAS, senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, purché

condividano i valori e le finalità espresse nel presente Statuto, ne accettino le finalità e gli scopi, s'impegnino a partecipare alle attività sociali e a osservare lo Statuto e il Regolamento Nazionale ANTEAS e le delibere degli Organi Sociali.

2. E' compito del Consiglio Direttivo, ovvero di suoi componenti da esso delegati, esaminare ed esprimersi, entro trenta giorni, in merito alla domanda di ammissione, verificando che gli aspiranti soci siano in possesso dei requisiti previsti. Il diniego deve essere comunicato all'interessato; in caso contrario il silenzio vale come assenso.
3. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso su cui si pronuncerà, in via definitiva, l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. Nell'ipotesi di rigetto della domanda dopo il rilascio della tessera, verrà rimborsata la quota versata.
4. L'adesione all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS è a tempo indeterminato, fatta salva la possibilità di recesso, esclusione e decadenza per morosità, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto nel rispetto delle modalità previste dallo Statuto Nazionale dell'ANTEAS, dal presente Statuto e dal Regolamento Nazionale dell'ANTEAS.
6. La tessera sociale ha validità dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
7. L'importo della quota associativa è determinato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
8. I soci devono provvedere al pagamento della quota associativa nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Gli stessi devono, inoltre, partecipare, secondo le proprie possibilità, al perseguimento e al raggiungimento dei fini istituzionali dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS.
9. Le modalità e le condizioni di adesione all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
10. La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I soci dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste: a) di partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse dall' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS; b) di essere informati sulle attività dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e controllarne l'andamento; b) di prendere parte e votare alle Assemblee; c) di prendere visione dei bilanci, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; d) di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; e) di promuovere e organizzare attività rispondenti alle finalità sociali.
2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci maggiorenni in regola con l'adesione e con il versamento delle quote associative. I soci non in regola con il pagamento della quota sociale non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, né prendere parte all'attività dell'

Associazione Nuova Speranza per la Vita APS. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

3. Possono essere delegati alle Assemblee delle ANTEAS provinciali, regionali e nazionale ed essere eletti negli organi dell'ANTEAS solo soci persone fisiche maggiorenni, in regola con il tesseramento
4. I soci dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS sono tenuti al rispetto delle norme dello Statuto e del Regolamento Nazionale e del presente Statuto, all'osservanza delle deliberazioni adottate dagli organi sociali, al versamento delle quote sociali entro il termine stabilito o al momento dell'adesione e al perseguimento degli scopi sociali nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

1. L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.
2. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.
3. All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ARTICOLO 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a) recesso;
 - b) decadenza per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo. Si configura la condizione di morosità in caso di mancato versamento della quota di rinnovo del tesseramento o dell'affiliazione entro 4 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale;
 - c) esclusione che potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo su proposta del Collegio dei Garanti qualora venga constatato: i. un comportamento contrastante con le norme di legge, con il codice penale con le finalità e i principi dell'ANTEAS e dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS , l'inosservanza del presente Statuto, dello Statuto e del Regolamento Nazionale e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari; ii. l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale e dalle delibere assunte dagli Organi Sociali.
2. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'ANTEAS e prevede l'immediata decadenza da qualunque carica associativa.
3. Le procedure della sospensione e dell'esclusione da socio e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

4. Il socio receduto o escluso non ha alcun diritto sul patrimonio dell'ANTEAS o dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS.

5. ARTICOLO 7 - ORGANI SOCIALI

1. Sono Organi dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS:
 - L'Assemblea dei Soci
 - Il Consiglio Direttivo
 - Il Presidente e il Vice Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
 - L' Organo di Controllo (al raggiungimento dei criteri stabiliti al D. Lgs. 117/2017 all'articolo 30)
2. La durata del mandato degli Organi Sociali è fissata in quattro anni. Le sostituzioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
3. Possono essere eletti alle cariche sociali tutti i rappresentanti dei soci in regola con il versamento delle quote associative e che abbiano compiuto il 18° anno di età.
4. Non può essere nominato componente degli organi dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS, e se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. Le cariche sociali sono gratuite ad eccezione di quella di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, nei casi previsti dal D. lgs. 117/2017.
6. I componenti degli Organi Sociali dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata in conformità delle norme di legge e ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 – LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
4. d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'organizzazione, entro giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ARTICOLO 9 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo programmatico dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS.
2. L'Assemblea dei Soci è composta da tutti soci in regola con la domanda di iscrizione e il versamento delle quote sociali per l'anno in corso.
3. L'Assemblea dei Soci si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta si renda necessario.
4. Le riunioni sono convocate dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms).
5. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno il 25% dei componenti l'Assemblea dei Soci; in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. L'Assemblea Ordinaria dei Soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro componente; essa è pure regolarmente costituita in seconda convocazione se si tiene nello stesso giorno con qualsiasi numero dei soci presenti.
7. Per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria vedi art. 21 modifiche allo statuto e art. 22 scioglimento.
8. Ciascun componente dell'Assemblea dei Soci può essere portatore sino ad un massimo di tre deleghe qualora il numero totale dei Soci sia inferiore a cinquecento e di cinque deleghe qualora il numero totale dei Soci sia superiore a cinquecento.
9. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 21 (Modifiche allo Statuto) e 22 (Scioglimento dell'Associazione).
10. Le votazioni sono palesi; esse sono a scrutinio segreto se viene richiesto da almeno un decimo dei presenti. Per le cariche sociali si procederà con la votazione a scrutinio segreto e risulteranno eletti quelli che riporteranno il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risulterà eletto il più anziano di età.
11. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente.
12. L'Assemblea dei Soci ha i seguenti compiti:
 - a. Fissare e verificare le direttive e le linee programmatiche per l'attività dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS, nell'ambito degli indirizzi deliberati dai competenti Organi dell'ANTEAS;
 - b. Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - c. Eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo, previa determinazione del suo numero;
 - d. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

- e. Eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Garanti quando esso è previsto;
 - f. Eleggere, ogni quattro anni, i delegati per la composizione dell'Assemblea Nazionale dell'ANTEAS con le seguenti modalità: a) i delegati dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS partecipano all'Assemblea dell'ANTEAS Provinciale/Metropolitana o in mancanza direttamente all'Assemblea Regionale; b) Il calcolo del numero dei delegati avviene a livello regionale su base provinciale/metropolitano o in mancanza, su base locale utilizzando un quoziente di rappresentatività deliberato dal Consiglio Nazionale almeno sei mesi prima della riunione dell'Assemblea Nazionale convocata per il rinnovo degli Organi Sociali;
 - g. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. Stabilire, su proposta del Consiglio Direttivo, la misura della quota sociale dovuta dai soci;
 - i. Approvare il bilancio consuntivo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, l'eventuale bilancio sociale nonché l'eventuale bilancio preventivo;
 - j. Provvedere, in caso di mancanza di componenti il Consiglio Direttivo, alla loro sostituzione mediante l'elezione o la ratifica, su proposta del Presidente, di un nuovo componente scelto tra i soci dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS. I componenti così eletti terminano il loro mandato alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo;
 - k. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sulle modifiche dello Statuto;
 - l. Deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, sullo scioglimento dell'Associazione;
 - m. Deliberare su quant'altro demandato dalla Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS, in libera visione a tutti i soci.

ARTICOLO 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e compie tutti gli atti consequenziali ed inerenti all'espletamento di tale funzione.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari minimo di 5 componenti ad un numero massimo di 11 componenti eletti dall'Assemblea di Soci al proprio interno.
3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente ed è convocato di norma quattro volte all'anno dal Presidente stesso e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 giorni prima della data fissata con comunicazione scritta (posta prioritaria, raccomandata, telegramma, fax, mail, pec, sms). La convocazione può

avvenire anche su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione con le stesse sopraindicate modalità,

5. Le riunioni sono valide quando è presente la metà più uno dei suoi componenti; le sue decisioni sono validamente assunte a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. Eleggere il Presidente e il Vice Presidente e nominare, su indicazione del Presidente, il Segretario;
 - b. Coordinare i lavori e l'azione dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento delle finalità sociali, in coerenza con il programma approvato dall'Assemblea dei Soci;
 - c. Proporre al Consiglio Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e vigila sulla loro realizzazione;
 - d. Deliberare eventuali modifiche allo Statuto dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS da sottoporre all'approvazione dell' Assemblea dei Soci;
 - e. Predisporre il progetto dei bilanci consuntivo e preventivo e del bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
 - f. Deliberare sull'accettazione o meno di erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;
 - g. Assumere collaboratori e stipulare contratti e convenzioni di cui all'articolo 56 del Codice del Terzo Settore D. Lgs 117/2017;
 - h. Ratificare, nella prima riunione successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - i. Deliberare su quant'altro demandato dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.
7. L'intero Consiglio Direttivo decade dalle proprie funzioni nel caso di vacanza contemporanea di più della metà dei propri componenti.
8. Il funzionamento del Consiglio Direttivo può essere disciplinato da un Regolamento dallo stesso adottato.

ARTICOLO 11 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la rappresentanza dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e la dirige in base agli orientamenti ed alle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali.
2. Il Presidente può essere riconfermato.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS con facoltà di agire e resistere in giudizio. Ha la firma per tutte le operazioni sociali, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione nell'ambito di eventuali limiti posti dal Consiglio Direttivo.

4. Presiede alla direzione dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi Sociali.
5. Convoca e presiede le riunioni dell' Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e ne garantisce l'esecuzione delle deliberazioni;
6. Sovrintende alla tenuta dei libri sociali obbligatori: il libro degli associati; il libro dei verbali dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e degli altri Organi Sociali; il registro dei volontari.
7. In caso di somma necessità e urgenza, assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
8. In caso di assenza, impedimento o di cessazione per qualunque causa del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente o dal componente del Consiglio Direttivo anagraficamente più anziano.

ARTICOLO 12. – IL SEGRETARIO

1. Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, su indicazione del Presidente;
2. Sono compiti del Segretario:
 - a) Provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati;
 - b) Provvedere al disbrigo della corrispondenza;
 - c) Assumersi la responsabilità della relazione e della conservazione dei verbali delle riunioni delle Assemblee dei Soci, del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - d) Predisporre lo schema o bozza del bilancio consuntivo e di bilancio preventivo, da sottoporre al Consiglio Direttivo nei tempi e nei modi dallo stesso previsti;
 - e) Provvedere alla tenuta dei registri e delle contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle uscite con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti e di coloro ai quali è stata effettuata l'erogazione;
 - f) Provvedere alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, relative alla normale attività dell'Associazione.

ARTICOLO 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da 3 membri di cui uno, con le funzioni di Presidente, dovrà essere scelto, qualora ricorrano gli estremi di cui all'articolo 30 e 31 del Codice del Terzo Settore, tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
2. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Assemblea dei Soci, nella prima riunione utile, provvede alla nuova elezione. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un Revisore, il Consiglio Direttivo provvede all'integrazione del Collegio medesimo sottoponendone la nomina alla ratifica della prima Assemblea dei Soci. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica.

3. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti partecipa alle riunioni dell' Assemblea dei Soci, controlla la gestione amministrativa e il patrimonio dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS , verifica il bilancio consuntivo e ne riferisce all'Assemblea dei Soci con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti i componenti.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui al Codice del Terzo Settore ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo Settore.
7. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere al Presidente dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
8. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS.
9. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

ARTICOLO 14 – L'ORGANO DI CONTROLLO

L' Organo di Controllo viene nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

ARTICOLO 15 - INCOMPATIBILITA'

1. Il Presidente dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS è incompatibile:
 - a) con responsabilità di governo a tutti i livelli; con il mandato nelle Assemblee rappresentative europee, nazionali, regionali, provinciali, aree metropolitane e dei Comuni;
 - b) nell'ambito di partiti o formazioni politiche che presentano liste alle elezioni o che costituiscano gruppi parlamentari o consiliari, con l'appartenenza: - ai Consigli e ai Comitati di pari livello o livello superiore; - alle Direzioni e agli organi esecutivi a tutti i livelli;
 - c) nell'ambito sindacale con responsabilità nelle Segreterie Confederali e nelle Segreterie di Federazione a qualsiasi livello.
2. Le suddette incompatibilità sono operanti dal momento in cui si verificano. Non sono ammesse deroghe e la decadenza dagli organi dell'ANTEAS e dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS è immediata nel momento in cui si verificano.

ARTICOLO 16 - PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS - costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. E' fatto divieto all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ARTICOLO 17 - RISORSE ECONOMICHE

L' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) Quote associative;
- b) Contributi dei soci;
- c) Contributi dai privati;
- d) Contributi dallo Stato, da Enti, da Istituzioni pubbliche e private, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- e) Contributi da organismi internazionali;
- f) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) Donazioni e lasciti testamentari con beneficio d' inventario, in deroga agli articoli 600 e 786 del C.C. destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità derivanti dagli accordi e dallo Statuto. I beni così acquisiti vanno intestati all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS nei termini di legge;
- h) Proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore;
- i) Ogni altra entrata ammessa dalla legge 106/2016, del Codice del Terzo Settore e successive modifiche o integrazioni;
- j) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 18 - BILANCIO PREVENTIVO E BILANCIO CONSUNTIVO

1. Il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo vanno riferiti dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
2. Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, entro il 30 giugno di ogni anno, il bilancio redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa salvo i casi previsti dall'art. 13 comma 1 e dall'art. 14 D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117. All'Assemblea dei Soci viene presentato anche l'eventuale bilancio preventivo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere messo a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'adunanza dell'Assemblea dei Soci.
4. Il bilancio consuntivo deve essere depositato presso la sede dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS almeno 10 giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e potrà essere consultato da ogni socio;
5. L' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ARTICOLO 19 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra L'Associazione di Promozione Sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS .

ARTICOLO 20 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 35 del D. Lgs. 117/2017.
2. I rapporti tra l'organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Assemblea dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS.

ARTICOLO 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea Straordinaria dei Soci dal Consiglio Direttivo o da almeno il 25 % dei componenti dell'Assemblea dei Soci.
2. L' Assemblea Straordinaria dei Soci che delibera le modifiche allo Statuto è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti dell'Assemblea dei Soci e le relative deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

ARTICOLO 22 - SCIoglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell'Assemblea dei Soci. Con la stessa delibera, l'Assemblea dei Soci provvede alla nomina di uno o di più liquidatori.

2. All'atto dello scioglimento, è fatto l'obbligo all' Associazione Nuova Speranza per la Vita APS di devolvere il patrimonio residuo ad altri enti di terzo settore operanti in analoghi settori secondo le modalità e le procedure stabilite dalla Legge, in particolare dall'articolo 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 23 – NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RUNTS medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 24 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto e stabilito dal presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile, al Codice del Terzo Settore, alle norme vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



